

Regolamento del Nuovo Mercato Organizzato e Gestito DA BORSA ITALIANA S.P.A.

Deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 23 settembre 2004 e approvato dalla Consob con delibera n. 14735 del 12 ottobre 2004

INDICE

[PARTE 1](#)

DISPOSIZIONI GENERALI

[PARTE 2](#)

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

[Titolo 2.1](#)

Disposizioni generali

[Titolo 2.2](#)

Condizioni per l'ammissione

[Titolo 2.3](#)

Sponsor/specialista

[Titolo 2.4](#)

Domanda e procedura di ammissione

[Titolo 2.5](#)

Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni

[Titolo 2.6](#)

Obblighi degli emittenti

[Titolo 2.7](#)

Diffusione delle informazioni al pubblico e loro archiviazione

[Parte 3](#)

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AL MERCATO

[Titolo 3.1](#)

Ammissione alle negoziazioni

[Titolo 3.2](#)

Permanenza alle negoziazioni

[Titolo 3.3](#)

Rapporto tra operatori e Borsa Italiana

[Titolo 3.4](#)

Controlli e sanzioni

[Parte 4](#)

STRUMENTI AMMESSI E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

[Titolo 4.1](#)

Modalità di negoziazione nel Nuovo Mercato

[Titolo 4.2](#)

Modalità di negoziazione nel Mercato After Hours (TAHnm)

[Titolo 4.3](#)

Informativa agli operatori

[Titolo 4.4](#)

Vigilanza sul mercato

[Parte 5](#)

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA LIQUIDAZIONE E GARANZIA DEI CONTRATTI

[Titolo 5.1](#)

Riscontro delle operazioni

[Titolo 5.2](#)

Garanzia dei contratti

[Titolo 5.3](#)

Comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti Finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori mercato

[Parte 6](#)

TRASPARENZA DEL MERCATO

[Parte 7](#)

DISPOSIZIONI FINALI

PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del Nuovo Mercato, mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 63 del Testo Unico della Finanza.
2. Il Nuovo Mercato è destinato alla negoziazione di azioni ordinarie di emittenti nazionali ed esteri ad alto potenziale di sviluppo, nonché di obbligazioni convertibili e warrant su tali azioni. Il Nuovo Mercato è articolato nei comparti:
 - Nuovo Mercato;
 - Mercato "after hours" (TAHnm).
3. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del Nuovo Mercato, ed in particolare:
 - a) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
 - b) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni;
 - c) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
 - d) gli obblighi degli operatori e degli emittenti;
 - e) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana detta le Istruzioni al presente Regolamento e approva le Disposizioni tecniche di funzionamento del mercato o dei servizi.

Articolo 1.2

(Principi organizzativi)

1. Il Nuovo Mercato è organizzato e gestito da Borsa Italiana. Nella gestione del Nuovo Mercato Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e quella di vigilanza sul Mercato, secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.
2. Ai fini della gestione del Nuovo Mercato, Borsa Italiana si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire i potenziali conflitti di interesse. In particolare assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni

indicate al comma precedente. Nell'esercizio di tali funzioni, gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore delegato, al quale spettano i poteri deliberanti.

3. Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne relative al Nuovo Mercato.
4. Il Consiglio di Amministrazione impartisce ai servizi di cui sopra esclusivamente direttive di carattere generale e, in casi eccezionali e solo per iscritto, su singoli atti.

Articolo 1.3

(Definizioni)

"Asta di apertura" indica la modalità di negoziazione che prevede l'immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (apertura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di apertura);

"Asta di chiusura" Indica la modalità di negoziazione che prevede l'immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (chiusura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di chiusura);

"Avvisi di Borsa Italiana" o "Avviso" Indica la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da Borsa Italiana S.p.A. contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato;

"Book di negoziazione" o "book" Indica il prospetto video sul quale sono esposte, nelle diverse fasi di mercato, le proposte di negoziazione con indicazione delle loro caratteristiche;

“Borsa Italiana”	Indica la società di gestione “Borsa Italiana S.p.A”;		attuazione del presente Regolamento di cui all’articolo 1.1, comma 4;
“Cassa di compensazione e Garanzia”	indica la società di gestione dei sistemi di garanzia;	“Locals”	indicano i soggetti che svolgono esclusivamente attività di negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia;
“Consob”	Indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;		
“Gruppo”	Indica, a seconda dei casi: - l’insieme di imprese incluse nel bilancio consolidato di un’impresa capogruppo ai sensi dell’articolo 25 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; - i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo della SIM ai sensi dell’articolo 11 del T.U.F.; -i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo bancario ai sensi dell’articolo 60 del T.U.B.	“Mercato “After Hours” (TAHnm)”	Indica il comparto in cui si negoziano in orari differenti da quelli stabiliti per il Nuovo Mercato le azioni di cui all’articolo 4.1.1, su richiesta dell’operatore specialista o di altro operatore;
“Insider trading”	Indica l’abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 180 del Testo Unico della Finanza;	“Mercati regolamentati”	Indicano i mercati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, e nella sezione di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
“Interconnessione”	Indica il collegamento indiretto al mercato, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di soggetti non ammessi di cui all’articolo 3.2.4;	“Monte Titoli S.p.A”	Indica la società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del Testo Unico della Finanza, nonché la società autorizzata alla gestione del servizio di liquidazione (servizio di compensazione e liquidazione e servizio di liquidazione su base lorda) di cui all’articolo 69 del T.U.F.;
“Investitori professionali”	Indicano i soggetti di cui alle disposizioni di attuazione dell’articolo 100, comma 1, lettera b) del Testo Unico della Finanza;	“Negoziazione continua”	Indica la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione, immediata o futura, di contratti;
“Investitori istituzionali in capitale di rischio”	Indicano i soggetti che svolgono, stabilmente e professionalmente, attività di investimento in capitale azionario, attraverso l’assunzione, la gestione e la cessione di partecipazioni in società non quotate.	“Operatore specialista” o “specialista”	Indica l’operatore che svolge le funzioni di cui all’art. 2.3.2, comma 5, lett. a) e all’articolo 4.1.15;
“Istruzioni”	Indicano le disposizioni di	“Operatore specialista del	Indica l’operatore che si impegna a sostenere la

mercato "After Hours" o "operatore specialista del mercato TAHnm" o "specialista del mercato TAHnm"	liquidità delle azioni per le quali ha fatto richiesta negoziatge nel mercato TAHnm		inferiore se la proposta è in vendita. Analogamente, i prezzi peggiori sono quelli inferiori se in acquisto e superiori se in vendita;
"Operatori" o "operatori ammessi alle negoziazioni"	Indica i soggetti di cui all'articolo 3.1.1 ammessi da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico della Finanza, alle negoziazioni sul mercato;	"Prezzo di asta di apertura"	Indica il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase di apertura; nel caso in cui su uno strumento finanziario si svolgano in una seduta del mercato più di una fase di asta, il prezzo di asta di apertura è il prezzo venutosi a determinare al termine della prima fase d'asta;
"Organismi di investimento collettivo del risparmio"	Indicano i fondi comuni di investimento e le Sicav, nonché gli organismi di investimento collettivo esteri di cui agli articoli 42 e 50, comma 2, del Testo Unico della Finanza	"Prezzo di asta di chiusura"	Indica il prezzo al quale vengono conclusi i contratti in asta di chiusura;
"Parametri"	Indicano, ai fini della vigilanza sul mercato, di cui al Titolo 4.7: a) condizioni specifiche di immissione e di esecuzione delle proposte di negoziazione dal punto di vista delle loro caratteristiche di prezzo, tempo e quantità; b) limiti alle variazioni massime dei prezzi dei contratti che possono essere conclusi, calcolate con riferimento a prezzi di altri contratti o di proposte di negoziazione presenti sul mercato; c) orari di avvio o di conclusione, nonché di durata, delle fasi di negoziazione o della sospensione delle negoziazioni	"Prezzo di controllo"	Indica il prezzo utilizzato ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni determinato con le modalità previste nel presente Regolamento;
		"Prezzo di riferimento"	Indica il prezzo di asta di chiusura ovvero, alle condizioni previste nel presente Regolamento, la media ponderata dell'ultimo 10% delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione di cross order;
		"Prezzo medio"	Indica, nel mercato TAHnm, il prezzo medio ponderato dell'intera quantità negoziata;
		"Prezzo ufficiale"	Indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, eccezion fatta per i contratti eseguiti con la funzione di cross-order;
"Prezzi migliori (Proposte a...)"	Indica, con riferimento al prezzo di una determinata proposta: a) qualsiasi prezzo superiore se la proposta è in acquisto; b) qualsiasi prezzo	"Proposta di negoziazione" o "proposta"	Indica l'ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio,

	immesso dagli operatori nel Nuovo Mercato e nel TAHnm, contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione;
“Quantitativo minimo di negoziazione” o “lotto minimo (negoziabile)”	Indica, ove previsto, il numero minimo di azioni, warrant, diritti di opzione e il valore nominale minimo di obbligazioni convertibili negoziabili sul Nuovo Mercato. Qualora venga fissato un lotto minimo possono essere negoziati solo quantitativi multipli del lotto medesimo;
“Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971”	Indica la delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti”;
“Regolamento approvato con delibera Consob n. 11768”	Indica la delibera Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati”;
“RRG”	Indica il servizio di Riscontro e Rettifica Giornaliero tramite il quale le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari sono inviate al servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A.;
“Servizio di liquidazione”	Indica il servizio di compensazione e liquidazione su base netta e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
“Sistemi di generazione automatica degli	Indica i sistemi di generazione e immissione automatica di ordini, sulla

ordini” o “Program trading”	base di parametri predeterminati in relazione all’andamento del mercato;
“Società di revisione”	Indica una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’articolo 161 del Testo Unico della Finanza, ovvero ai sensi della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile;
“Testo Unico Bancario”	Indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
“Testo Unico della Finanza”	Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52”;
“Tick”	Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nelle Istruzioni, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili nel mercato.

PARTE 2

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

TITOLO 2.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2.1.1

(Ambito di applicazione)

La presente parte del Regolamento disciplina l'ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato dei seguenti strumenti finanziari di emittenti italiani ed esteri:

- a) azioni ordinarie;
- b) obbligazioni convertibili;
- c) warrant.

Articolo 2.1.2

(Competenze di Borsa Italiana)

1. Gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1 possono essere ammessi alle negoziazioni da Borsa Italiana, su domanda dell’emittente, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
2. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione con provvedimento motivato e

comunicato tempestivamente all'interessato:

- a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;
- b) se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni nel Nuovo Mercato, l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
- c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alle negoziazioni su un altro mercato regolamentato, l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dall'ammissione stessa;
- d) se la situazione dell'emittente sia tale da rendere l'ammissione contraria all'interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana fa prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, al critico posizionamento competitivo nei principali settori di attività, all'evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e alla carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo.

3. Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse degli investitori, l'ammissione alle negoziazioni a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna, comunicandolo al richiedente.

Articolo 2.1.3

(Condizioni generali per l'ammissione)

1. Le società emittenti devono essere regolarmente costituite e i loro statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le società stesse sono soggette.
2. Gli strumenti finanziari devono essere:
 - a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile;
 - b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;
 - c) idonei ad essere oggetto di liquidazione ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico della Finanza;
 - d) liberamente trasferibili.

Articolo 2.1.4

(Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri)

1. Borsa Italiana subordinerà l'ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero:
 - a) al parere favorevole della Consob circa l'idoneità dell'emittente ad assolvere gli obblighi informativi derivanti dall'ammissione alle negoziazioni;
 - b) al positivo giudizio della Consob sull'equivalenza della revisione contabile.
2. Gli emittenti di diritto estero devono attestare

che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio da parte degli azionisti di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni.

3. E' fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti esteri, tenuto conto degli ordinamenti cui gli stessi sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO 2.2

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

Articolo 2.2.1

(Requisiti degli emittenti)

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni le azioni ordinarie rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al proprio diritto nazionale, almeno un bilancio di esercizio, eventualmente anche consolidato.
2. Il bilancio di esercizio, eventualmente anche consolidato, degli emittenti deve essere relativo ad almeno un esercizio annuale.
3. Il bilancio di cui ai commi 2 e 10, anche consolidato, deve essere corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'ammissione alle negoziazioni non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.
4. Per le società che svolgono, al momento della presentazione della domanda, la propria attività da meno di tre esercizi annuali, almeno il 10% del capitale sociale deve essere detenuto da investitori istituzionali in capitale di rischio o da altri soggetti, attivamente coinvolti nella attività della società, che Borsa Italiana si riserva di accettare su richiesta motivata dell'emittente.
5. La partecipazione di cui al comma precedente deve essere acquisita almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni. Nel caso di società con un bilancio relativo ad un periodo inferiore ad un anno, tale partecipazione può essere acquisita 6 mesi prima della data di presentazione della domanda.
6. Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 4 con riferimento alle società che derivino da operazioni straordinarie e alle società ammesse alla negoziazione in un altro mercato regolamentato.
7. Le società di recente costituzione ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della

domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a complemento di quanto previsto dai commi 1 e 2:

- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;
- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora la costituzione della società o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;
- gli ulteriori documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni.

Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa derivare l'inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell'emittente, si riserva di accettare ricostruzioni contabili storiche diverse.

8. I documenti contabili di cui al comma 7 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti. Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti all'espressione del giudizio dovranno essere motivati.
9. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le situazioni contabili annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 7 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell'emittente, di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile completa.
10. In via eccezionale, può essere accettato un bilancio relativo ad un periodo inferiore a quello indicato al comma 2 eventualmente integrato dalla documentazione di cui al comma 7 corredata da quanto previsto ai commi 8 e 9 ovvero, nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale i documenti di cui ai commi 7, 8 e 9. Tale deroga deve in ogni caso rispondere agli interessi dell'emittente e degli investitori e questi ultimi devono disporre di tutte le informazioni necessarie per una valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.
11. L'emittente deve esercitare, direttamente o

attraverso le proprie controllate e in condizioni di autonomia gestionale, una attività capace di generare ricavi. Borsa Italiana, nel valutare la sussistenza della condizione di autonomia gestionale verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri dell'emittente. Qualora ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell'autonomia gestionale, Borsa Italiana richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all'atto dell'ammissione alle negoziazioni ed eventualmente in via continuativa.

L'attivo di bilancio ovvero i ricavi dell'emittente non devono essere rappresentati in misura preponderante dall'investimento o dai risultati dell'investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

12. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci ad una società di revisione ai sensi dell'articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.
13. Il patrimonio netto contabile dell'emittente, anche consolidato, al momento in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda deve essere di ammontare pari o equivalente ad almeno 3 milioni di euro.
14. Ai fini dell'ammissione a quotazione, gli emittenti devono:
 - a) avere quali membri del Consiglio di amministrazione un numero adeguato di amministratori non esecutivi ed indipendenti; per 3 anni dalla data di ammissione alle negoziazioni, almeno un amministratore indipendente deve possedere una comprovata esperienza in materie attinenti all'attività dell'emittente. Ai fini della valutazione dell'indipendenza, Borsa Italiana farà riferimento all'inesistenza in capo a tali amministratori di:
 - relazioni economiche di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio, intrattenute direttamente, indirettamente o per conto di terzi, con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società;
 - titolarità diretta, indiretta, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere loro di esercitare il controllo, o un'influenza notevole sulla società;
 - partecipazione a patti parasociali per il controllo della società;
 - stato di coniuge, o convivente, parente o affini entro il secondo grado di un amministratore esecutivo della

società o di un azionista che controlla la società, ovvero stato di coniuge, o convivente, parente di primo grado di un soggetto che si trovi nelle situazioni suindicate.

Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni i criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti e della rilevanza delle relazioni economiche ai fini della sussistenza del requisito dell'indipendenza. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob;

b) aver nominato un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, con le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. In particolare, tale comitato ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione almeno in materia di:

- a) definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e verifica della adeguatezza, nonché dell'effettivo funzionamento di tale sistema;
- b) valutazione del piano di lavoro preparato dai predisposti al controllo interno e ricezione delle relazioni periodiche degli stessi;
- c) valutazione, unitamente ai responsabili amministrativi della società e ai revisori, dell'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- d) valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché valutazione del piano di lavoro predisposto per la revisione e dei risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

Il comitato di controllo interno svolge le proprie funzioni in coordinamento con il collegio sindacale e con i preposti al controllo interno riferendo, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, al Consiglio di Amministrazione. Ai lavori del comitato partecipa il Presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato dallo stesso.

Nel caso di società controllate, ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza, da altre società quotate il numero degli amministratori indipendenti dovrà essere tale da garantire la costituzione di un comitato per il controllo

interno composto da soli amministratori indipendenti;

c) aver nominato un comitato per la remunerazione. Tale comitato, composto prevalentemente di amministratori non esecutivi, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione, ivi compresi gli eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni, degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società.

15. Nel caso in cui l'emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

Articolo 2.2.2

(Requisiti delle azioni)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, le azioni devono soddisfare il requisito della sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico o presso investitori professionali per almeno il 30% del capitale, rappresentato da azioni ordinarie, come risultante a seguito dell'emissione di azioni di cui al successivo comma 2. Borsa Italiana può ritenere sussistente il requisito della sufficiente diffusione quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico o presso investitori professionali faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato siano soddisfatte anche con una percentuale inferiore. Nel computo della percentuale:

- a) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore a 6 mesi;
- b) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all'articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;
- c) si tiene conto delle partecipazioni azionarie degli organismi di

investimento collettivo del risparmio, nonché dei fondi pensione e degli enti previdenziali.

2. La diffusione delle azioni tra il pubblico o tra gli investitori professionali deve essere realizzata con un'offerta di controvalore non inferiore a 5 milioni di euro e rappresentata da un numero di azioni non inferiore a 100.000. Almeno la metà dell'offerta dovrà essere costituita da azioni di nuova emissione. Il prezzo unitario di offerta non può essere inferiore all'importo specificato nelle Istruzioni.
3. Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 2, con riferimento al controvalore minimo e alla composizione dell'offerta tenuto conto della capitalizzazione iniziale di mercato e delle prospettive economiche e finanziarie dell'emittente, come risultanti dalla documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 2.4.1 del presente Regolamento.
4. Nel disporre l'ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui azioni ordinarie siano già ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o derivino da una scissione da una società quotata, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2. Tale deroga può essere accordata tenuto conto della diffusione delle azioni ordinarie.
5. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già ammesse alle negoziazioni, non si applicano le previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Borsa Italiana potrà disporre l'ammissione alle negoziazioni con separata linea, avuto riguardo all'entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

Articolo 2.2.3

(Impegni temporanei degli azionisti)

1. Gli azionisti che abbiano assunto tale qualità nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni, nonché i soci fondatori, gli amministratori e i dirigenti e i soggetti di cui all'articolo 2.2.1. comma 4, assumono l'impegno, dalla data di presentazione della domanda, a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto un quantitativo almeno pari all'80% delle azioni ordinarie dell'emittente da essi detenute alla data di presentazione della domanda. L'impegno ha una durata di un anno dalla data di avvio delle negoziazioni e si estende alle azioni acquistate da tali soggetti prima di tale data.
2. L'impegno di cui al comma 1 non si applica agli azionisti diversi dagli amministratori, dai dirigenti e i soggetti di cui all'articolo 2.2.1, comma 4, che detengano una partecipazione

inferiore al 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie. L'impegno non si applica alle azioni destinate all'offerta finalizzata alla quotazione e a quelle destinate al servizio della *green-shoe* per il quantitativo esercitato.

3. Borsa Italiana si riserva di assoggettare al vincolo di cui al comma 1 azionisti che abbiano assunto tale qualità 12 mesi prima della presentazione della domanda sempreché si tratti di partecipazioni di controllo.
4. I manager e gli amministratori che diventino azionisti tra la data di presentazione della domanda e la data dell'avvio delle negoziazioni assumono l'impegno di cui al comma 1 per la durata di un anno a partire dalla data di avvio delle negoziazioni.
5. Qualora Borsa Italiana abbia accordato all'emittente la deroga di cui all'articolo 2.2.1, comma 10:
 - a) la durata degli impegni temporanei degli azionisti di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 è di due anni a partire dalla data di presentazione della domanda;
 - b) gli impegni temporanei degli azionisti di cui al presente comma hanno ad oggetto:
 - i) per il primo anno di durata, un quantitativo pari al 100% delle azioni ordinarie dell'emittente possedute da tali soggetti alla data di presentazione della domanda o acquistate tra tale data e quella di avvio delle negoziazioni;
 - ii) per il secondo anno di durata, un quantitativo almeno pari all'80% delle azioni ordinarie dell'emittente possedute da tali soggetti alla data di presentazione della domanda o acquistate tra tale data e quella di avvio delle negoziazioni.
6. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4, è tenuto a depositare le azioni oggetto dell'impegno in un conto titoli, impartendo al depositario istruzioni irrevocabili affinché non vengano eseguite, senza esplicito assenso scritto di Borsa Italiana, operazioni aventi ad oggetto le azioni vincolate. La costituzione in deposito deve essere effettuata non oltre la data di presentazione della domanda per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e entro l'avvio delle negoziazioni per i soggetti di cui al comma 4.
7. Gli impegni temporanei degli azionisti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non trovano applicazione nei casi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo II del Testo Unico della

Finanza, nonché nei casi di successione.

8. In presenza di operazioni straordinarie relative all'emittente, su richiesta motivata dello stesso, Borsa Italiana può derogare alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5.
9. Borsa Italiana può accordare una deroga agli impegni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 agli emittenti ammessi alle negoziazioni in altro mercato regolamentato. Ai fini della concessione della deroga, Borsa Italiana terrà conto:
 - dell'adempimento di impegni analoghi in altro mercato regolamentato;
 - del periodo intercorrente tra la prima quotazione e la domanda di ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato;
 - della realizzazione di un'offerta al pubblico finalizzata alla quotazione in Italia.
10. Borsa Italiana può accordare una deroga agli impegni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 al fine di consentire operazioni di prestito titoli. In tali casi i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4 comunicano a Borsa Italiana le informazioni relative all'accensione del prestito sulle azioni vincolate. Alla data di estinzione del prestito, il soggetto depositario di cui al comma 6, comunica a Borsa Italiana l'avvenuto deposito delle azioni oggetto del prestito estinto. La durata del prestito non può eccedere la durata dell'impegno assunto dai soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4. Le azioni sono assoggettate nuovamente all'impegno di cui all'articolo 2.2.3, comma 6. Nelle Istruzioni è specificato il quantitativo massimo di azioni per le quali può essere concessa la deroga.

Articolo 2.2.4

(Requisiti degli emittenti le obbligazioni convertibili)

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni le obbligazioni convertibili emesse da società in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.2.1, con l'eccezione dei commi 11 e 13.
2. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti delle obbligazioni convertibili ammesse alle negoziazioni devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.
3. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni convertibili siano oggetto di rating sul merito di credito da parte di una agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando l'eventuale rating attribuito

alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

Articolo 2.2.5

(Requisiti delle obbligazioni convertibili)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni le obbligazioni convertibili devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) le azioni derivanti dalla conversione devono essere ammesse alle negoziazioni nel Nuovo Mercato o oggetto di una contestuale domanda di ammissione in tale mercato.
 - b) essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello previsto ove ritenga che per le obbligazioni convertibili in questione si formerà un mercato sufficiente;
 - c) essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato;
 - d) le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione.
2. Borsa Italiana richiede inoltre che sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento.

Articolo 2.2.6

(Definizione di warrant)

Per warrant si intende quello strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant per acquistare) o di vendere (warrant per vendere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per sottoscrivere o per acquistare e, viceversa, incassando un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per vendere.

Nel caso di emissione di warrant per l'acquisto di azioni, le stesse devono risultare depositate in una gestione speciale, vincolate irrevocabilmente al servizio degli emittenti warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.

Nel caso di emissione di warrant per la vendita di azioni, il controvalore complessivo dei fondi

necessari per l'acquisto delle azioni di compendio deve essere posto in deposito vincolato al servizio degli emittenti warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale oppure deve essere costituita una garanzia incondizionata e irrevocabile per pari importo rilasciata da un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.

Articolo 2.2.7

(Requisiti degli emittenti i warrant)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni i warrant di emittenti che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.2.1, con l'eccezione dei commi 11 e 13.
2. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti warrant ammessi alle negoziazioni devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 2.2.8

(Requisiti dei warrant)

1. Per l'ammissione alla quotazione, i warrant devono avere i seguenti requisiti:
 - a) avere una circolazione autonoma;
 - b) le azioni derivanti dall'esercizio devono essere ammesse alle negoziazioni nel Nuovo Mercato o formare oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione;
 - c) le azioni derivanti dall'esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio;
 - d) essere diffusi tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza del regolare funzionamento del mercato.
2. Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dall'esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento.

TITOLO 2.3

SPONSOR E SPECIALISTA

Articolo 2.3.1

(Nomina dello sponsor e dello specialista)

1. L'emittente che intenda presentare a Borsa Italiana domanda di ammissione delle proprie azioni ordinarie deve procedere alla nomina di uno o più soggetti incaricati a svolgere le

funzioni di cui all'articolo 2.3.2.

2. La nomina di cui al comma 1 deve essere effettuata entro la data di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione delle azioni.
3. La denominazione del soggetto o dei soggetti di cui al comma 1 è resa pubblica tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associata alla denominazione dell'emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.
4. Borsa Italiana può esentare l'emittente dall'obbligo di cui al comma 1 qualora le azioni di cui si chiede l'ammissione alla quotazione siano già quotate in un altro mercato regolamentato.

Articolo 2.3.2

(Funzioni dello sponsor e dello specialista)

1. Il soggetto o i soggetti di cui all'articolo 2.3.1 collaborano con l'emittente nella procedura di ammissione delle azioni, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa, intervengono nel mercato al fine di sostenere la liquidità delle azioni e svolgono attività di analisi finanziaria.
2. Nell'ambito della procedura di ammissione delle azioni, il soggetto incaricato dall'emittente assume le responsabilità di sponsor di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana:
 - a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, oltre a quelli già resi noti dall'emittente ai sensi dell'articolo 2.4.1, comma 2;
 - b) assicura che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società stessa;
 - c) attesta, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, sulla base di apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dal Collegio Sindacale e accettato dallo sponsor, che la società emittente e le principali società del gruppo ad essa facente capo abbiano istituito al proprio interno un sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e

dell'eventuale gruppo a essa facente capo;

- d) dichiara di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti nell'ambito del piano industriale, relativi all'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati dall'emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo. Qualora la data di deposito della domanda di ammissione alla quotazione sia successiva al 15 settembre, la dichiarazione deve estendersi ad almeno i primi sei mesi dell'esercizio successivo. Ai fini del rilascio dell'attestazione, lo sponsor potrà avvalersi di un'apposita verifica condotta da una società di revisione;
 - e) attesta che il collocamento delle azioni viene effettuato secondo le regole della migliore prassi nazionale e internazionale. Allo scopo lo sponsor, qualora non rivesta il ruolo di capofila dell'offerta istituzionale, acquisisce apposita dichiarazione in merito dal soggetto che ricopre tale ruolo.
3. Nel caso di ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi successivamente al 1/12/2003, i cui emittenti rispettino i requisiti previsti nelle Istruzioni:
- a) lo sponsor assume la responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b), d) ed e), rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana. Lo sponsor attesta altresì che i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria dell'emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle Istruzioni;
 - b) il Presidente del Collegio Sindacale attesta che il sistema di controllo di gestione dell'emittente e dell'eventuale gruppo ad esso facente capo è affidabile ed adeguato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche produttive aziendali. Ai fini del rilascio della dichiarazione, il Presidente del Collegio Sindacale considera le risultanze del lavoro svolto dalla società di revisione per i profili di competenza.
4. Il soggetto che svolge le funzioni di sponsor deve essere capofila (*lead manager*) dell'offerta al pubblico o del collocamento istituzionale.
5. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni, il soggetto incaricato dall'emittente si impegna a svolgere le seguenti funzioni di specialista

sugli strumenti finanziari sui quali intende intervenire:

- a) a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni da Borsa Italiana per un quantitativo giornaliero fissato nelle medesime Istruzioni nonché a gestire il book istituzionale di cui all'articolo 4.1.5;
 - b) a pubblicare almeno due analisi finanziarie all'anno concernenti l'emittente, di cui una completa e l'altra di aggiornamento, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le analisi finanziarie devono contenere, oltre alla presentazione e al commento dei più recenti dati disponibili, una previsione circa l'andamento dell'emittente e un confronto rispetto alle stime precedenti. Le analisi finanziarie vanno immediatamente diffuse al pubblico;
 - c) a pubblicare brevi analisi in occasione della diffusione dei dati trimestrali e dei principali eventi societari relativi all'emittente;
 - d) a organizzare almeno due volte all'anno un incontro tra il management della società e la comunità finanziaria, presenziando agli incontri medesimi.
6. La funzione di cui al precedente comma 5, lettera a), deve essere svolta da un unico soggetto.

Articolo 2.3.3

(Soggetti abilitati a esercitare le funzioni di sponsor e di specialista)

1. Possono esercitare le funzioni di sponsor le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario.
2. Possono esercitare le funzioni di specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato.

Articolo 2.3.4

(Rapporti tra sponsor, specialista ed emittente)

1. Il soggetto o i soggetti che svolgono le funzioni di sponsor e di specialista non possono far parte del gruppo a cui l'emittente appartiene o che fa capo all'emittente.
2. Lo sponsor deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora:
 - a) lo sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo), detenga una

partecipazione nella società emittente (o in società facenti parte del gruppo cui l'emittente appartiene o che all'emittente fa capo);

- b) sussistano rapporti di natura creditizia tra lo sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo) e l'emittente (o società del gruppo a cui l'emittente appartiene o che all'emittente fa capo) o soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nell'emittente.
3. L'emittente deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora l'emittente (o società del gruppo a cui l'emittente appartiene o che all'emittente fa capo) detenga una partecipazione nello sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo).
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, Borsa Italiana può richiedere, sulla base dei criteri specificati nelle Istruzioni, la nomina di un secondo sponsor, che non si trovi in analoghe condizioni, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 2.3.3 e che svolga le funzioni di cui all'articolo 2.3.2, comma 2. Borsa Italiana può richiedere la nomina di un secondo sponsor in casi diversi da quelli previsti nelle Istruzioni, comunicandolo all'emittente entro 15 giorni dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda. Nella comunicazione sono riportate le motivazioni della richiesta.
5. Qualora, successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di ammissione, a seguito di revoca o rinuncia venga a mancare il soggetto o i soggetti di cui all'articolo 2.3.1, l'emittente e tale soggetto dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a quando l'emittente nomini un altro soggetto che svolga le funzioni di cui al presente Titolo.

Articolo 2.3.5

(Continuità delle funzioni di specialista)

L'emittente assicura la continuità di svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.3.2, comma 5. A tal fine, emittente e soggetto incaricato della funzione di specialista si impegnano a osservare modalità e termini, stabiliti nelle Istruzioni.

Articolo 2.3.6

(Sanzioni)

1. In caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Titolo da parte del soggetto o dei soggetti incaricati delle funzioni di cui all'articolo 2.3.2, commi 2 e 5, lettere b), c) e d), Borsa Italiana può applicare a tali soggetti una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità del fatto e dell'eventuale recidiva:

a) richiamo scritto in forma privata;

b) richiamo scritto in forma pubblica;

c) richiamo scritto in forma pubblica con espressa dichiarazione di non idoneità del soggetto a svolgere le medesime funzioni.

2. In caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Titolo da parte del soggetto incaricato delle funzioni di specialista dell'articolo 2.3.2, comma 5, lettera a), Borsa Italiana può applicare a tale soggetto le sanzioni previste all'articolo 3.4.3.
3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano la procedura e la forma di pubblicità di cui agli articoli 3.4.4, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 3.4.5 e 3.4.6

TITOLO 2.4

DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Articolo 2.4.1

(Domanda di ammissione alle negoziazioni)

1. La domanda di ammissione alle negoziazioni, redatta secondo l'apposito modello riportato nelle Istruzioni, deve essere inoltrata a Borsa Italiana dall'emittente, previa delibera dell'organo competente.
2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre in allegato e da menzionare nella domanda.
3. La domanda, redatta in duplice copia, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri dell'emittente, nonché dal soggetto o dai soggetti di cui all'articolo 2.3.1, e presentata presso il competente ufficio di Borsa Italiana. Borsa Italiana restituisce per ricevuta copia della domanda all'emittente, allorché completa della documentazione di cui al comma 2, dandone contestuale comunicazione alla Consob.
4. Fino alla data di inizio delle negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e documento, che l'emittente intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di ammissione ed alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda stessa, deve essere preventivamente comunicato a Borsa Italiana e deve menzionare che è in corso la procedura per l'ammissione.
5. Per l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti di nuova emissione, fungibili con quelli già ammessi, nonché per le azioni ordinarie di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche ad eccezione del godimento di quelle già ammesse, non è richiesta una domanda da parte dell'emittente, il quale deve peraltro informare tempestivamente Borsa Italiana dell'avvenuta emissione perché questa possa provvedere in merito.

Articolo 2.4.2

(Procedura di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari già diffusi tra il pubblico)

1. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare

alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all'emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. La decisione di ammissione viene resa pubblica mediante Avviso di Borsa Italiana. Nel provvedimento di ammissione viene stabilito il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.

2. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora l'emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di due mesi per l'ammissione o il rigetto della domanda.
3. L'efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di quotazione presso la Consob.
4. L'ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso, trasmesso anche ad almeno due agenzie di stampa.
5. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento.

Articolo 2.4.3

(Procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari)

1. La domanda può essere presentata prima che sia effettuata un'offerta di vendita e/o di sottoscrizione finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari. In tal caso è richiesto che:
 - a) l'emittente o il soggetto che svolge le funzioni di cui all'articolo 2.3.2, comma 2 comunichi a Borsa Italiana il consuntivo dei risultati dell'offerta entro il giorno di mercato aperto successivo alla data fissata per la chiusura, anche anticipata, dell'offerta medesima;
 - b) gli strumenti finanziari siano assegnati agli aventi diritto entro la data fissata per il relativo pagamento, da stabilirsi non oltre il quinto giorno di mercato aperto successivo a quello di chiusura dell'offerta.
2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e

comunica all'emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. La decisione di ammissione viene resa pubblica mediante Avviso di Borsa Italiana. Nel provvedimento di ammissione viene stabilito il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.

3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora l'emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l'ammissione o il rigetto della domanda.
4. L'efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto informativo presso la Consob.
5. L'ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, a offerta conclusa e verificata la sufficiente diffusione degli strumenti finanziari stabilisce la data di inizio delle negoziazioni - che cadrà di norma non oltre il giorno di pagamento di cui al primo comma - e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso, trasmesso anche ad almeno due agenzie di stampa. I contratti conclusi prima del giorno di pagamento sono condizionati alla positiva conclusione dell'offerta nel giorno di pagamento della stessa.
6. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo, suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento di ammissione.

Articolo 2.4.4

(Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c.)

1. La domanda di ammissione di uno strumento finanziario da parte di un emittente avente altri strumenti già negoziati nel Nuovo Mercato può essere presentata prima che sia effettuata un'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c. In tale caso è richiesto che l'emittente si impegni a:
 - a) comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta in opzione entro il decimo giorno di mercato aperto successivo al termine del periodo di esercizio del diritto di opzione;
 - b) mettere a disposizione degli aventi diritto gli strumenti finanziari sottoscritti entro il medesimo termine di dieci giorni di cui alla precedente lettera a).

2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all'emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Nel provvedimento di ammissione viene stabilito il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.
3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora l'emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l'ammissione o il rigetto della domanda.
4. L'efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di ammissione - integrato delle informazioni inerenti l'offerta in opzione - presso la Consob e alla sua messa a disposizione del pubblico almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'offerta in opzione.
5. L'ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, vagliati i risultati dell'offerta e l'avvenuta messa a disposizione degli strumenti finanziari nei termini di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso, trasmesso anche ad almeno due agenzie di stampa.

Articolo 2.4.5
(Diritti negoziabili)

Borsa Italiana, in occasione di operazioni sul capitale effettuate da un emittente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni da cui derivi un diritto negoziabile di opzione, di assegnazione, o comunque ogni altro diritto assimilabile ai precedenti, disporrà in base ai criteri stabiliti nelle Istruzioni, l'ammissione alle negoziazioni di tali diritti disciplinandone, di volta in volta, le modalità e i termini di negoziazione e liquidazione e dandone comunicazione al mercato mediante Avviso.

TITOLO 2.5

SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 2.5.1

(Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni)

1. Borsa Italiana può disporre:
 - a) la sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario, se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori;
 - b) l'esclusione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario, in caso di prolungata carenza di negoziazione

ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento finanziario.

2. Ai fini della sospensione dalle negoziazioni di cui al comma precedente, Borsa Italiana fa prevalentemente riferimento ai seguenti elementi:
 - a) diffusione o mancata diffusione di notizie che possono incidere sul regolare andamento del mercato;
 - b) azzeramento del valore nominale delle azioni con contestuale delibera di ricostituzione del capitale;
 - c) prolungata assenza del soggetto che svolge le funzioni di cui all'articolo 2.3.2, comma 5, lettera a);
 - d) ammissione dell'emittente a procedure concorsuali;
 - e) scioglimento dell'emittente;
 - f) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi.
3. La sospensione dalle negoziazioni di strumenti finanziari non può avere durata superiore a diciotto mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi dell'adozione del provvedimento, Borsa Italiana delibera l'esclusione dalle negoziazioni dello strumento ai sensi dell'articolo 2.5.2.
4. Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 1, Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi:
 - a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e numero medio di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto mesi;
 - b) frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo;
 - c) grado di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di controvalore e di numero dei soggetti detentori;
 - d) ammissione dell'emittente a procedure concorsuali;
 - e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi;
 - f) scioglimento dell'emittente.
5. In caso di realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico della Finanza, ovvero qualora a esito di un'offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, l'offerente dichiara di volere esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del

Testo Unico della Finanza, le azioni oggetto dell'offerta sono escluse dalle negoziazioni a decorrere dal giorno di mercato aperto successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta.

6. Le obbligazioni convertibili e i warrant aventi come attività sottostante azioni quotate sono esclusi dalle negoziazioni qualora venga meno la quotazione delle azioni sottostanti.
7. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le modalità di esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari caratterizzati da una durata limitata nel tempo o per i quali abbia luogo l'integrale conversione o concambio in altro strumento finanziario a seguito di operazioni societarie.

Articolo 2.5.2

(Procedura di esclusione)

1. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 2.5.1, comma 4, Borsa Italiana invia all'emittente una comunicazione scritta con la quale vengono richiamati gli elementi che costituiscono presupposto per l'esclusione e viene fissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte.
2. L'emittente nelle deduzioni può richiedere un'audizione. L'audizione può essere altresì richiesta da Borsa Italiana, ove ne ravvisi la necessità. All'audizione partecipa il legale rappresentante dell'emittente o persona da lui appositamente delegata. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi acquisiti.
3. La decisione di Borsa Italiana è assunta entro 60 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.
4. Il termine di 60 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora la stessa ravvisi la necessità di richiedere ulteriori dati e informazioni in relazione ad eventi rilevanti intervenuti successivamente all'avvio della procedura di revoca. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il suddetto termine di 60 giorni.
5. Dell'avvio della procedura di esclusione viene data immediata comunicazione alla Consob.

Articolo 2.5.3

(Pubblicità)

Dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o di esclusione di cui al presente Titolo viene data tempestiva notizia mediante Avviso di Borsa Italiana. I provvedimenti di sospensione, nonché quelli di esclusione di cui all'articolo 2.5.1, commi 4, 5 e 6, sono altresì tempestivamente comunicati all'emittente e alla Consob.

Articolo 2.5.4

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)

1. Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo Unico della

Finanza, le società emittenti italiane con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.

2. Le società emittenti allegano alla domanda di esclusione di cui al comma precedente la seguente documentazione:
 - a) delibera dell'assemblea straordinaria di richiesta di esclusione dalle negoziazioni;
 - b) attestato dell'ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
 - c) parere legale circa l'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente ovvero parere favorevole, rilasciato dalla Consob, circa l'esistenza di altre condizioni atte a garantire una tutela equivalente agli investitori. Tali pareri sono da allegare solo quando la richiesta di esclusione riguarda le azioni ordinarie.
3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi.
4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l'esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana, diramato ad almeno due agenzie di stampa e trasmesso all'emittente.
5. Quindici giorni prima della data di decorrenza dell'esclusione dalle negoziazioni, l'emittente pubblica su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso che rinnova l'informativa al pubblico circa l'imminente esclusione dalle negoziazioni.

Articolo 2.5.5

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero)

Gli emittenti di diritto estero con azioni negoziate nel Nuovo Mercato inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta di esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni e allegano la seguente documentazione:

- a) delibera dell'organo competente che ha richiesto l'esclusione dalle negoziazioni;
- b) attestato dell'ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato;

Borsa Italiana diramerà Avviso di Borsa Italiana dell'avvenuta presentazione della richiesta.

Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione allegata, alla effettiva esclusione delle negoziazioni decorrono almeno 45 giorni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2.5.4.

TITOLO 2.6

OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI

Articolo 2.6.1

(Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni)

1. L'emittente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni deve comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni che la stessa ritenga utili, di volta in volta o in via generale, al fine del buon funzionamento del mercato.
2. Per il medesimo fine di cui al comma precedente, Borsa Italiana può richiedere all'emittente di diffondere dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico nei modi e nei termini da essa stabiliti. Nel caso di inottemperanza alla richiesta, Borsa Italiana, sentito l'emittente, può procedere alla diffusione di tali informazioni, salvo che l'emittente non opponga, con reclamo motivato alla Consob, che dalla diffusione può derivargli grave danno.
3. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 Borsa Italiana collabora con la Consob al fine di evitare sovrapposizioni di richieste agli emittenti.
4. L'emittente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni comunica a Borsa Italiana, secondo il modulo allegato alle Istruzioni, il nominativo del referente destinatario delle richieste di informazioni di cui al presente articolo, nonché del relativo sostituto.

Articolo 2.6.2

(Obblighi informativi)

1. Contestualmente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni, l'emittente dovrà trasmettere a Borsa Italiana l'elenco aggiornato a tale data dei possessi azionari dei soci che hanno assunto l'impegno di cui all'articolo 2.2.3.
2. L'emittente è in ogni caso tenuto a:
 - a) inviare a Borsa Italiana copia degli avvisi di cui agli articoli 84 e 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971. L'invio deve essere effettuato non più tardi del giorno precedente a quello previsto per la pubblicazione da parte dell'organo di stampa;
 - b) comunicare a Borsa Italiana, qualora abbia ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni, ogni variazione dell'ammontare e della composizione del proprio capitale sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nelle Istruzioni;
 - c) comunicare a Borsa Italiana entro 30 giorni dal termine dell'esercizio

sociale precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per:

- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione dei dati trimestrali relativi al quarto trimestre e/o del progetto di bilancio dell'esercizio precedente;
- la riunione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione dei dati trimestrali relativi al secondo trimestre e/o della semestrale dell'esercizio in corso;
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione dei dati trimestrali relativi al primo e terzo trimestre dell'esercizio in corso;
- le eventuali riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei dati preconsuntivi;
- le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

L'emittente, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, deve comunicare a Borsa Italiana, non appena decise, le date stabilite per gli eventi e ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario.

- d) inserire nel comunicato relativo all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione la data proposta per il pagamento dell'eventuale dividendo;
 - e) comunicare a Borsa Italiana, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle Istruzioni.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono diffuse al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.
 4. Gli emittenti per i quali sia in corso l'istruttoria per l'ammissione alla quotazione inviano a Borsa Italiana gli avvisi inerenti all'offerta da pubblicare sui quotidiani al fine di una loro diffusione mediante Avvisi di Borsa Italiana.
 5. Gli emittenti azioni sono tenuti alla pubblicazione di dati trimestrali, secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni.
 6. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni l'informativa che l'emittente è tenuto a predisporre anche in lingua inglese.
 7. Nel caso in cui l'emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul

merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato, unitamente alle informazioni richieste nelle Istruzioni in fase di ammissione, secondo le modalità di cui all'art. 2.7.1, comma 1. L'emittente si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating.

In fase di prima applicazione, l'emittente dovrà comunicare esclusivamente i rating richiesti o aggiornati dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 2.6.3

(Codice di Comportamento)

1. Ogni società avente azioni quotate istituisce un codice di comportamento diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni di cui all'articolo 2.6.4. effettuate per conto proprio dalle persone rilevanti, per tali intendendosi gli amministratori, i sindaci e i direttori generali della società, nonché ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell'incarico ricoperto nella società o nelle sue principali controllate, a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della società e del suo gruppo ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.
2. La società, nell'ambito del codice di comportamento:
 - identifica le persone rilevanti destinatarie degli obblighi di comunicazione previste dallo stesso codice;
 - definisce gli obblighi di comportamento e informativi che le persone rilevanti sono tenute a rispettare nei confronti della società, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2.6.4;
 - individua il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dall'articolo 2.6.4;
 - stabilisce i tempi, i contenuti nonché le modalità di trasmissione alla società delle informazioni richieste, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.6.4;
 - stabilisce, per i soggetti capigruppo, le modalità di comunicazione delle operazioni di ammontare significativo di cui all'articolo 2.6.4, comma 3, qualora tali soggetti abbiano optato per l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2.6.4, comma 1, con la modalità indicata all'articolo 101 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.
3. Il codice di comportamento potrà inoltre disciplinare direttamente, ovvero

indirettamente attribuendo detta facoltà al consiglio di amministrazione, l'eventuale divieto o limitazione al compimento da parte delle persone rilevanti, in determinati periodi dell'anno, delle operazioni di cui all'articolo 2.6.4, nonché l'eventuale obbligo di comunicazione degli atti di esercizio di stock options o di diritti di opzione.

Articolo 2.6.4

(Operazioni compiute da persone rilevanti)

1. Le società aventi azioni quotate rendono periodicamente note al mercato, secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni, le operazioni a qualsiasi titolo compiute dalle persone rilevanti, comunicate alla società in osservanza del codice di comportamento di cui all'articolo 2.6.3, e aventi ad oggetto:
 - a) strumenti finanziari quotati emessi dall'emittente o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;
 - b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto precedente;
 - c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente:
 - a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna persona rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
 - b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla lettera a) assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
 - c) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all'importo indicato nelle Istruzioni;
 - d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla lettera a);
 - e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.
3. Delle operazioni di cui al comma 1 di ammontare significativo, per tali intendendosi quelle il cui controvalore, anche cumulato, sia superiore alla soglia individuata nelle Istruzioni, la società, in deroga alla tempistica stabilita nelle Istruzioni, dovrà dare senza

indugio comunicazione al mercato secondo le modalità ivi previste, salvo quanto previsto dall'articolo 2.6.3, comma 2.

4. Relativamente alle operazioni da comunicarsi ai sensi dell'art. 101 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, la comunicazione di cui al precedente comma 1 potrà essere omessa qualora le informazioni di cui al Paragrafo 1 dell'Allegato 3F al citato Regolamento siano messe a disposizione del pubblico nei termini ivi previsti e secondo le modalità di cui all'art. 66 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.
5. Le società danno tempestiva comunicazione al mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, dell'avvenuta adozione del codice di comportamento, della tempistica prevista per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 2.6.4, comma 1, nonché dell'eventuale recepimento delle previsioni di cui all'articolo 2.6.3, comma 3.
6. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5, la società trasmette a Borsa Italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 e 2.7.2 e per la messa a disposizione al pubblico, copia del codice di comportamento. Di ogni successiva modifica o integrazione ad esso apportata dovrà essere data comunicazione senza indugio a Borsa Italiana.

Articolo 2.6.5

(Corporate Governance)

1. Le società di diritto italiano assicurano la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 2.2.1, comma 14.
2. Le società comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni fatto che incida sulla permanenza delle condizioni di cui al comma precedente e le relative motivazioni.
3. Fatte salve le sanzioni previste in caso di mancato rispetto da parte dell'emittente degli obblighi di cui alla Parte 2 del Regolamento, Borsa Italiana comunica al mercato il venir meno e il ripristino delle condizioni di cui al comma 1.

Articolo 2.6.5 bis

(Disposizione transitoria)

1. Le società, ammesse alle negoziazioni prima dell'entrata in vigore della presente disciplina, sono tenuti ad adeguarsi, entro l'assemblea di approvazione del bilancio che si terrà nel corso dell'anno 2004, agli obblighi di cui all'articolo 2.2.1, comma 14, ad eccezione del requisito relativo alla presenza di almeno un amministratore indipendente con comprovata esperienza.
2. Le società comunicano a Borsa Italiana l'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente.

Articolo 2.6.6

(Schemi di comunicato price-sensitive)

1. Borsa Italiana può specificare nelle Istruzioni il contenuto minimo e le modalità di

rappresentazione delle informazioni con riferimento alle più comuni tipologie di fatti idonei a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato, alle quali gli emittenti devono, salvo speciali ragioni, uniformarsi al fine di accrescere il grado di chiarezza e standardizzazione dei comunicati di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

2. Le disposizioni delle Istruzioni di cui al comma 1, preventivamente alla loro adozione, sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob.

Articolo 2.6.7

(Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari)

1. In occasione dell'esecuzione di operazioni che comportano lo stacco di una cedola rappresentativa di un diritto degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di azioni, fatta eccezione per il pagamento del dividendo, l'emittente deve far decorrere le medesime operazioni da una data coincidente con una delle date stacco fissate da Borsa Italiana nell'ambito del calendario di Borsa, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni.
2. L'emittente deve fissare una data di pagamento dei dividendi coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti nelle Istruzioni. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono dunque negoziate ex, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di tre giorni di mercato aperto la data stabilita per il pagamento del dividendo.

Articolo 2.6.8

(Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato)

1. Ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza, gli acquisti di azioni proprie effettuati sul mercato dalle società con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni nel mercato hanno luogo con le modalità e gli orari previsti all'articolo 4.1.2 del Regolamento.
2. Le modalità e gli orari di cui all'articolo 4.1.2 si applicano anche agli acquisti di azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.
3. Per gli acquisti di cui ai commi precedenti è esclusa la possibilità di utilizzo della funzione cross-order di cui all'articolo 4.1.9, comma 6.

Articolo 2.6.9

(Durata dell'offerta pubblica di acquisto)

1. Colui che intende procedere a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio su azioni

ordinarie ammesse alle negoziazioni nel mercato comunica per iscritto a Borsa Italiana la proposta di durata dell'offerta, segnalando eventuali specifiche esigenze, allegando copia della bozza del documento di offerta e precisando l'eventuale intenzione di effettuare la raccolta delle adesioni sul mercato regolamentato.

2. Borsa Italiana verifica che la durata proposta dall'offerente sia conforme all'interesse degli investitori, tenendo conto in particolare delle scadenze tecniche relative agli strumenti finanziari che danno diritto di acquistare o vendere gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e dei tempi dell'informativa societaria.
3. A seguito della verifica, Borsa Italiana comunica in tempo utile all'offerente la propria accettazione della durata.

Articolo 2.6.10

(Sanzioni agli emittenti)

1. Gli emittenti che violano le disposizioni della presente Parte del Regolamento possono essere soggetti, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva, alle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro, la cui destinazione è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento.
2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, si applicano gli articoli 3.4.4, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 3.4.5 e 3.4.6.

Articolo 2.6.11

(Corrispettivi)

A fronte dei servizi resi, gli emittenti sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione.

TITOLO 2.7

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO ARCHIVIAZIONE

Articolo 2.7.1

(Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni ammesse alle negoziazioni sul Nuovo Mercato)

1. Gli emittenti di diritto italiano con azioni ammesse alle negoziazioni sul Nuovo Mercato adempiono agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 66, 68 e 87 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, nonché gli obblighi di comunicazione al mercato stabiliti dal Titolo II, Parte II, del medesimo regolamento, mediante l'invio di un comunicato a Borsa Italiana.
2. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il sistema telematico "Network Information System" (di seguito, NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana, per la trasmissione

in via ufficiale dei comunicati di cui al comma 1.

3. Borsa Italiana, mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti attraverso l'invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al sistema nonché attraverso la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 6.1.5. L'invio alle agenzie di stampa avviene contestualmente alla ricezione del comunicato, ovvero, nel caso il comunicato sia trasmesso durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni, entro i quindici minuti successivi. L'emittente può considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il NIS, della sua avvenuta ricezione da parte di almeno due agenzie di stampa.
4. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può ritardare l'invio dei comunicati ricevuti, informandone attraverso il NIS l'emittente, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di valutare l'opportunità di sospendere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari interessati.
5. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il NIS per l'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana di cui all'articolo 2.6.2, comma 2, relativamente a tutti gli strumenti finanziari quotati da essi emessi.
6. I comunicati ricevuti sono protocollati e archiviati da Borsa Italiana.

Articolo 2.7.2

(Modalità di adempimento degli obblighi informativi da parte degli altri emittenti)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla Consob, ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento approvato con delibera n. 11971, gli emittenti di diritto estero con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul Nuovo Mercato possono richiedere il collegamento al NIS. In tale caso si applicano le disposizioni del presente Titolo.
2. Gli emittenti di diritto estero che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 1, adempiono agli obblighi informativi secondo quanto stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento approvato con delibera n. 11971.

Articolo 2.7.3

(Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS)

1. L'emittente qualora, per circostanze eccezionali, non possa utilizzare il NIS o riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana e adempiere agli obblighi informativi al pubblico di cui all'articolo 2.7.1, commi 1 e 6, secondo le modalità stabilite dalla Consob con il Regolamento approvato con la delibera n. 11971.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana sono assolti a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni.

Articolo 2.7.4

(Adempimento degli obblighi di comunicazione mediante l'utilizzo del NIS)

Borsa Italiana abilita l'accesso al NIS, secondo i tempi e le condizioni concordate con ciascun emittente e preventivamente comunicate alla Consob. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a ciascun emittente a partire dalla data che verrà comunicata da Borsa Italiana a seguito dell'avvenuta abilitazione.

Articolo 2.7.5

(Altre modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana)

Gli emittenti con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel Nuovo Mercato adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana stabiliti nel regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, diversi da quelli individuati all'articolo 2.7.1, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.

PARTE 3

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AL MERCATO

TITOLO 3.1

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 3.1.1

(Operatori ammessi alle negoziazioni)

Possono partecipare alle negoziazioni nel Mercato:

- a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza;
- b) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le banche comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l'autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine;
- c) le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le imprese di investimento comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l'autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine;
- d) i *locals* aventi sede legale in uno Stato comunitario i quali siano autorizzati a negoziare su un mercato comunitario, siano soggetti nello Stato d'origine a vigilanza da parte di un'Autorità pubblica

o riconosciuta da un'Autorità pubblica con la quale la Consob abbia stabilito apposite intese finalizzate all'esercizio della vigilanza sull'attività da essi svolta sui mercati italiani e siano sottoposti nello Stato di origine a requisiti di capitale, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale equivalenti a quelli previsti dalla disciplina comunitaria per gli intermediari su strumenti finanziari e tali da assicurare un'analoga affidabilità operativa;

- e) Poste Italiane SpA.

Articoli 3.1.2

(Domanda di ammissione alle negoziazioni)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato, gli operatori devono inoltrare a Borsa Italiana apposita domanda scritta conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.
2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre in allegato alla domanda di ammissione.

Articolo 3.1.3

(Condizioni per l'ammissione)

1. L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata a un accertamento, effettuato da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, stabiliti in generale con apposito provvedimento, finalizzato a garantire il regolare funzionamento del mercato e vertente in particolare sulla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) numero di addetti sufficiente per il regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, liquidazione e controllo delle medesime in relazione alla tipologia di attività svolta;
 - b) esistenza di un responsabile, nonché di un sostituto, incaricato di mantenere i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana durante l'orario di funzionamento del mercato, in possesso di una qualificazione professionale consona allo svolgimento di tale attività;
 - c) adeguata qualificazione professionale del personale addetto alle negoziazioni intesa come:
 - adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento del mercato, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sul mercato;
 - adeguata competenza nello svolgimento delle funzioni di negoziazione in relazione ai ruoli assunti sul mercato (negoziatore, specialista e

specialista del mercato TAHnm);

- d) adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento della negoziazione e delle attività connesse rispetto alla natura dell'attività svolta, nonché loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato. L'operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nell'articolo 3.1.4.
2. L'ammissione degli operatori è inoltre subordinata all'adesione diretta o indiretta, da dimostrarsi mediante l'invio di apposita documentazione indicata nelle Istruzioni, al servizio di liquidazione e ai sistemi di garanzia e di deposito accentrato degli strumenti finanziari.
3. In caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, la notifica dell'accordo tra l'operatore e l'intermediario deve prevedere le seguenti clausole:
- a) impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nel mercato dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo;
 - b) autorizzazione alla sospensione dell'operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto della Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.
4. In caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui all'articolo 5.2.1, la notifica dell'accordo tra l'operatore (aderente indiretto) e l'intermediario (aderente generale) deve prevedere, come clausola dell'accordo, l'autorizzazione alla sospensione dell'operatore-aderente indiretto da parte della Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario-aderente generale senza obbligo e diritto della Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.
5. Borsa Italiana si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione completa della documentazione di cui all'articolo 3.1.2 comprovante il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di 30 giorni, dandone comunicazione all'operatore,

qualora si renda necessario il compimento di approfondimenti supplementari.

Articolo 3.1.4

(Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici)

L'operatore, ai fini del requisito di cui all'articolo 3.1.3, comma 1, lettera d), può avvalersi di soggetti terzi a condizione che:

- a) il soggetto terzo sia una società appartenente al gruppo dell'operatore oppure
- b) il soggetto terzo sia ritenuto da Borsa Italiana idoneo a prestare servizi di sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi tecnologici di accesso ai mercati nei confronti di operatori autorizzati.

Nel provvedimento di cui all'articolo 3.1.3, comma 1, Borsa Italiana definisce i criteri di idoneità allo svolgimento dell'attività di gestione dei sistemi tecnologici da parte dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO 3.2

PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 3.2.1

(Permanenza delle condizioni di ammissione)

1. Gli operatori assicurano la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3. Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione.
2. Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, ovvero all'adozione di provvedimenti ingiuntivi da parte dell'autorità competente conseguono automaticamente la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi dell'intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario, ovvero dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza, Borsa Italiana, su richiesta del commissario, può sospendere l'operatore dalle negoziazioni.
3. Il venire meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di garanzia e di deposito accentrato degli strumenti finanziari, di cui all'articolo 3.1.3, comma 2, deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. L'eventuale recesso o risoluzione

dell'accordo di cui all'articolo 3.1.3, comma 3, deve essere comunicato anche alla controparte.

Articolo 3.2.2
(*Insolvenze di mercato*)

1. Ai sensi dell'articolo 72 del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione, qualora l'intermediario liquidatore comunichi a Borsa Italiana il mancato conferimento, da parte dell'operatore per il quale regola i contratti conclusi nel mercato, della provvista indispensabile a regolare gli stessi contratti nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, Borsa Italiana intima allo stesso operatore di far pervenire, entro le ore 12.00 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti intestati a Borsa Italiana, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante. In ogni caso, Borsa Italiana sospende, in via interinale, l'operatore all'atto della comunicazione sopra indicata da parte dell'intermediario liquidatore.
2. Gli estremi del conto di cui al comma precedente sono comunicati all'operatore di Borsa Italiana contestualmente all'intimazione di cui sopra.
3. Borsa Italiana, in caso di mancata copertura dei saldi debitori entro il termine indicato nel comma 1, ne dà tempestiva comunicazione alla Consob e all'intermediario liquidatore ai fini degli adempimenti conseguenti.

Articolo 3.2.3
(*Regole di condotta*)

1. Gli operatori rispettano il presente Regolamento e le Istruzioni e mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.
2. Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità del mercato. Essi, tra l'altro, non possono:
 - a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti al mercato;
 - b) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
 - c) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse;
 - d) compiere atti che possano ostacolare gli operatori specialisti e gli operatori specialisti del mercato TAHnm

nell'adempimento degli impegni assunti;

- e) negoziare o far negoziare strumenti finanziari nei confronti dei quali Borsa Italiana abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni qualificati come a tempo determinato nell'ambito dei provvedimenti medesimi. In tal caso, Borsa Italiana può autorizzare la negoziazione degli strumenti finanziari sospesi sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nelle Istruzioni. L'autorizzazione è rilasciata per ogni singola operazione.
3. Nelle giornate di scadenza dei contratti derivati gli operatori sono tenuti ad immettere nel mercato, entro il termine stabilito nelle Istruzioni, le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari sottostanti ai contratti derivati, relative alla chiusura, anche parziale, di operazioni di arbitraggio, al trading di volatilità o alla effettuazione di operazioni di copertura.
4. Gli operatori possono immettere o modificare le proposte di cui al comma 3 anche oltre i termini stabiliti nelle Istruzioni a condizione che dette proposte, per le loro caratteristiche di prezzo, quantità e modalità di esecuzione, siano tali da non aumentare il valore assoluto della differenza tra il prezzo teorico di apertura e l'ultimo prezzo di controllo dei singoli strumenti finanziari cui si riferiscono.
5. Gli operatori acquisiscono gli eventuali ordini dei propri committenti in tempo utile per rispettare i vincoli operativi di cui al precedente comma 3.
6. Gli operatori possono offrire nel mercato i diritti di opzione non esercitati solo su incarico della società emittente. Gli operatori incaricati sono tenuti a:
 - a) immettere le proposte in vendita secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle Istruzioni;
 - b) riportare la quantità in vendita rimasta ineseguita al termine della seduta di mercato a quella del giorno successivo.

Gli operatori non possono rivendere sul mercato i diritti inopinati acquistati durante il periodo dell'offerta, pena l'annullamento dei relativi contratti conclusi.

Articolo 3.2.4

(*Interconnessione al mercato*)

1. Possono essere interconnessi al mercato:
 - a) clienti degli operatori ammessi alle negoziazioni, esclusivamente per il tramite degli operatori medesimi;
 - b) unità organizzative di operatori ammessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nel mercato, nonché di

- liquidazione e controllo delle medesime.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), delle proposte di negoziazione inoltrate e dei loro effetti rispondono esclusivamente gli operatori ammessi.
 3. Ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni gli operatori sono tenuti a:
 - a) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini immessi attraverso interconnessioni;
 - b) inibire, su richiesta di Borsa Italiana, l'accesso per il tramite delle interconnessioni di cui al comma 1 che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni;
 - c) introdurre, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni, sistemi di identificazione degli ordini immessi per il tramite delle interconnessioni di cui al comma 1, lettera a);
 - d) dotarsi di personale addetto al controllo del flusso di ordini, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3.1.3, comma 1, lettera c).
 4. Borsa Italiana può, in situazioni di emergenza e per esigenza di tutela dell'integrità dei mercati, limitare temporaneamente l'uso di sistemi di generazione automatica di ordini.

Articolo 3.2.5

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)

Gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

TITOLO 3.3

RAPPORTO TRA OPERATORI E BORSA ITALIANA

Articolo 3.3.1

(Condizioni generali di erogazione dei servizi)

1. Gli operatori sono tenuti ad aderire per iscritto alle condizioni generali, specificate nelle Istruzioni, di erogazione dei servizi informatici e telematici resi da Borsa Italiana. Tale adesione deve essere perfezionata all'atto della presentazione della domanda di ammissione.
2. A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana con apposito provvedimento sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione.
3. Gli operatori che non abbiano aderito alle condizioni generali di cui al comma 1 o che non abbiano effettuato il versamento dei corrispettivi di cui al comma 2, sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 3.4.3.

TITOLO 3.4

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 3.4.1

(Attività di accertamento)

1. Al fine di controllare il rispetto delle norme di cui ai Titoli 3.1 e 3.2, nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, Borsa Italiana può:
 - a) richiedere agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nel mercato;
 - b) convocare i rappresentanti degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
 - c) al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3.1.3, comma 1, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
2. L'operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 3.1.3, comma 1, lettera d).

Articolo 3.4.2

(Segnalazioni all'autorità di vigilanza)

Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading, manipolazione o aggio ne fa immediata comunicazione alla Consob.

Articolo 3.4.3

(Sanzioni agli operatori)

1. In caso di violazione del presente Regolamento o delle Istruzioni ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 3.4.1, Borsa Italiana può applicare agli operatori una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità del fatto e dell'eventuale recidiva:
 - a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sanzione pecuniaria da 500 euro a 100.000 euro, la cui destinazione è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento;
 - d) limitatamente agli operatori specialisti, sospensione o esclusione dalla funzione;
 - e) sospensione dalle negoziazioni nel mercato;
 - f) esclusione dalle negoziazioni nel mercato.
2. Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l'operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.

Articolo 3.4.4

(Procedura sanzionatoria)

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3.4.3 viene attivata la procedura di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle Istruzioni, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, Borsa Italiana avvia la procedura sanzionatoria, inviando all'operatore interessato una comunicazione contenente:
 - a) descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta, e la eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.
3. Qualora l'operatore richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all'operatore. L'operatore partecipa all'audizione personalmente o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi acquisiti.
4. Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 60 giorni dall'avvio della procedura.
5. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato.
6. Dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.
7. Nel caso in cui siano individuati situazioni o comportamenti in violazioni del presente Regolamento o delle Istruzioni tali da compromettere gravemente l'integrità del mercato, Borsa Italiana può sospendere, in via interinale e in pendenza della procedura di cui al presente articolo, l'operatore, informandone tempestivamente la Consob. Il periodo di sospensione cautelare non può superare i 10 giorni di mercato aperto.

Articolo 3.4.5

(Impugnazione dei provvedimenti disciplinari)

I provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 3.4.3 possono essere impugnati entro 10 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 3.4.4, comma 5, avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 7.4.

Articolo 3.4.6

(Pubblicità delle sanzioni)

Dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3.4.3, ad esclusione di quella prevista alla lettera a), viene data pubblicità negli Avvisi di Borsa Italiana o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, entro 2 giorni dalla comunicazione alle parti della decisione del Collegio dei Probiviri.

PARTE 4

STRUMENTI AMMESSI E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

TITOLO 4.1

MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE NEL NUOVO MERCATO

Articolo 4.1.1

(Strumenti negoziabili)

1. Nel mercato si negoziano azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e warrant per qualunque quantitativo. Nel mercato si negoziano anche diritti di opzione relativi alle stesse azioni.
2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.
3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma precedente sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati:
 - a) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili e warrant;
 - b) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti di opzione;
 - c) al di fuori del servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, il giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inopinati;
 - d) nel servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo le modalità di volta in volta stabilite da Borsa Italiana e comunicate alla Consob, qualora siano relativi ad adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, ovvero ad un'offerta promossa dall'emittente su propri strumenti finanziari raccolte sul mercato con le modalità di cui all'articolo 4.1.17, a condizione che il corrispettivo dell'offerta sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al servizio di liquidazione

di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza.

4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 3, lettera a), non siano liquidati nel termine previsto. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

Articolo 4.1.2

(Modalità di negoziazione)

1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.
2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti:
 - a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("validazione"); conclusione dei contratti ("apertura");
 - b) negoziazione continua;
 - c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("validazione"); conclusione dei contratti ("chiusura").
3. Gli orari di negoziazione sono stabiliti nelle Istruzioni.

Articolo 4.1.3

(Proposte di negoziazione)

1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
2. L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.
3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

Articolo 4.1.4

(Proposte di negoziazione)

1. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione:

- a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte "al prezzo d'asta");
- b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

- 1) "valida fino alla cancellazione": l'eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;

- 2) "valida fino alla data specificata": la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente:

- in occasione di stacco dividendi, aumento di capitale, frazionamento, raggruppamento, fusione, scissione;
- qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana;
- qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione, ove previsto, o di variazioni del "tick" stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo;

- 3) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta;

- c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.

2. Durante la negoziazione continua, le proposte:

- a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”);
- b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
 - 1) “valida fino alla cancellazione”;
 - 2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
 - 3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;
 - 4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell'inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;
 - 5) “valida fino alla data specificata”;
- c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.1.3, comma 3;
- d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esponi al raggiungimento del prezzo specificato”: la proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato;
- e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore

compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni ed il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all'inizio di una fase di pre-asta, anche nel caso in cui quest'ultima sia attivata ai sensi dell'articolo 4.4.2, comma 2, lettera b).

- 3. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall'orario di immissione; all'inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l'eventuale quantità ineseguita.
- 4. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
- 5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero nei casi di cui all'articolo 4.1.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione, inseribile “al prezzo di asta di apertura” o “al prezzo di asta di chiusura” e il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all'articolo 4.1.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione, inseribile con la modalità “esegui comunque”.

Articolo 4.1.5

(Proposte di negoziazione istituzionali)

- 1. Le proposte aventi ad oggetto un quantitativo superiore a quello individuato da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi specificati nelle Istruzioni (proposte di negoziazione “istituzionali”), se immesse durante la negoziazione continua sono esposte in un apposito book (“book istituzionale”).
- 2. Le proposte di cui al comma precedente sono esposte nel book istituzionale per un intervallo temporale, determinato in via generale da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
- 3. Le disposizioni delle Istruzioni di cui ai commi 1 e 2, preventivamente alla loro adozione, sono sottoposte ad approvazione della Consob.
- 4. La visibilità del book istituzionale relativo a ciascuno strumento finanziario è riservato

all'operatore specialista di cui all'articolo 4.1.15.

5. Durante la negoziazione continua, le proposte istituzionali:

a) possono essere immesse esclusivamente con limite di prezzo;

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) "esponi": la proposta, per il quantitativo non applicato dall'operatore specialista nell'intervallo di cui al comma 2, viene automaticamente esposta nel mercato;

2) "tutto o niente": la proposta può essere applicata dall'operatore specialista unicamente per l'intero quantitativo; se ineseguita, al termine dell'intervallo di cui al comma 2, la proposta viene automaticamente cancellata. Se la proposta è specificata anche con la modalità di esecuzione "esponi" e non viene applicata dall'operatore specialista, al termine dell'intervallo di cui al comma 2, viene esposta nel mercato a prezzi compatibili al fine della sua completa esecuzione; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato, la proposta viene automaticamente cancellata.

6. Non è consentita l'immissione di proposte istituzionali aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

Articolo 4.1.6

(Determinazione del prezzo teorico di asta)

1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico di asta, determinato come segue:

a) il prezzo teorico di d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; nei casi di cui all'articolo 4.1.1, comma 2, tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;

b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; nei casi di cui all'articolo 4.1.1, comma 2, tale

quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;

c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d'asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo;

d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d'asta è pari al maggiore dei due.

2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo di controllo.

3. Il prezzo teorico d'asta non può essere determinato:

a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato;

b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita.

Articolo 4.1.7

(Validazione del prezzo teorico di asta)

1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all'interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d'asta ai sensi dell'articolo 4.1.6 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d'asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d'asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:

a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;

- c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.

5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:

- a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
- b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

Articolo 4.1.8

(Conclusione dei contratti al prezzo d'asta)

1. Nelle fasi d'asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all'articolo 4.1.7, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d'asta. Tali contratti risultano dall'abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.
2. Al termine dell'asta di apertura o dell'asta di cui all'articolo 4.1.13, comma 4, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:
 - a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
 - b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
3. Al termine dell'asta di chiusura, le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità:
 - a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
 - b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

Articolo 4.1.9

(Negoziazione continua)

1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le

quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.1.3, comma 3, come segue:

- a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;

- b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.

2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
3. L'esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all'articolo 4.1.4, comma 2, lettera e), l'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta.
5. Le proposte di negoziazione ancora in essere anche parzialmente al termine della

negoziiazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell'asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.

6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione ("cross order"), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, alle seguenti condizioni:

a) le proposte devono riflettere ordini di terzi;

b) il prezzo di esecuzione deve essere compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell'immissione, estremi esclusi.

7. Nel book istituzionale la conclusione dei contratti può avvenire esclusivamente mediante applicazione della proposta istituzionale da parte dell'operatore specialista di cui all'articolo 4.1.15. L'applicazione di una proposta istituzionale avviene rispettando la regola di priorità di cui all'articolo 4.1.3, comma 3.

Articolo 4.1.10

(Prezzo di riferimento)

1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura.

2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura ai sensi dell'articolo 4.1.6, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell'ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross-order di cui all'articolo 4.1.9, comma 6.

3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.

4. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, con riferimento ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

Articolo 4.1.11

(Prezzo ufficiale)

Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione cross-order di cui all'articolo 4.1.9, comma 6.

Articolo 4.1.12

(Prezzo di controllo)

1. Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal:

a) prezzo di riferimento, in asta di apertura;

b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura; il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a);

c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a).

Articolo 4.1.13

(Sospensione temporanea delle negoziazioni)

1. Qualora durante la negoziazione continua il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all'articolo 4.4.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.

2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.

3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 4.4.2.

4. Qualora venga riattivata la fase d'asta ai sensi dell'articolo 4.4.2, comma 2, lettera b), questa si svolge secondo le modalità previste dall'asta di apertura di cui al presente Titolo.

Articolo 4.1.14

(Registrazione dei contratti conclusi)

1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.

2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.

Articolo 4.1.15

(Operatori specialisti)

1. Le negoziazioni si svolgono con l'intervento di operatori ("operatori specialisti") impegnati a sostenere, su incarico dell'emittente, la liquidità delle azioni e delle obbligazioni convertibili emesse dallo stesso emittente.

2. Relativamente agli strumenti finanziari per i quali si impegna a sostenere la liquidità, l'operatore specialista è tenuto a esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.
3. Relativamente agli strumenti finanziari per i quali si impegna a sostenere la liquidità, l'operatore specialista è tenuto altresì a gestire il book istituzionale di cui all'articolo 4.1.5 secondo le modalità indicate nello stesso articolo e specificate nelle Istruzioni.
4. L'operatore specialista è tenuto al rispetto degli obblighi di cui ai commi 2 e 3. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.

Articolo 4.1.16

(Modalità di negoziazione dei diritti inoptati)

1. L'offerta dei diritti inoptati si svolge secondo le modalità dell'asta di apertura di cui all'articolo 4.1.2, comma 2, lettera a). La durata dell'asta di apertura per l'offerta dei diritti inoptati deve essere almeno pari a quella dello strumento finanziario di compendio.
2. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni Borsa Italiana può limitare o inibire la possibilità di immissione di proposte senza limite di prezzo. Di tale limitazione operativa viene data comunicazione al mercato entro il giorno precedente l'intervento.

Articolo 4.1.17

(Modalità di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio)

1. La raccolta delle adesioni a offerte totalitarie sulle azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta delle stesse azioni, e delle adesioni a offerte promosse dall'emittente sulle proprie azioni, di cui all'articolo 40, comma 7, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, può essere effettuata per il tramite del sistema informatico di supporto alle negoziazioni.
2. La raccolta delle adesioni di cui al comma precedente avviene al prezzo stabilito dall'offerente immesso in apposito book. Le adesioni vengono immesse nel book come proposte di negoziazione senza limite di prezzo e con la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata", cancellabili da Borsa Italiana su richiesta motivata degli operatori.

TITOLO 4.2

MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE NEL MERCATO AFTER HOURS (TAHNM)

Articolo 4.2.1

(Strumenti negoziabili)

1. Nel mercato TAHNm si negoziano, per qualunque quantitativo, le azioni ordinarie di cui al Titolo 4.1, articolo 4.1.1, su richiesta dell'operatore specialista, ovvero di altro operatore sentito l'operatore specialista. A seguito della richiesta, l'operatore richiedente si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4.2.8. Nei casi di cui all'articolo 4.1.1, comma 2, le azioni ordinarie si negoziano per quantitativi minimi o loro multipli.
2. Borsa Italiana può escludere dalle negoziazioni le azioni qualora vengano meno gli impegni assunti rispettivamente dall'operatore specialista ovvero da altro operatore.
3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto le azioni di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione.
4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto al comma 3. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

Articolo 4.2.2

(Modalità di negoziazione)

1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo la modalità della negoziazione continua.
2. Gli orari di negoziazione sono stabiliti nelle Istruzioni.

Articolo 4.2.3

(Proposte di negoziazione)

1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
2. L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori nella negoziazione continua.
3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

Articolo 4.2.4

(Negoziazione continua)

1. Durante la negoziazione continua, le proposte:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo ("proposte al prezzo di mercato" o "applicazioni") e con la modalità "valida fino alla cancellazione";

b) possono essere inoltre specificate le seguenti modalità di esecuzione:

1) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) "esegui quantità minima specificata": la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

3) "tutto o niente": la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell'inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;

c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione "esegui comunque"; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.2.3, comma 3;

d) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta.

2. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

3. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario

presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.2.3, comma 3, come segue:

a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;

b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.

4. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 3 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.

5. L'esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.

6. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui al comma 1, lettera d), l'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta.

7. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione ("cross order"), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della

migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell'immissione, estremi esclusi.

8. Le proposte ineseguite al termine della negoziazione sono automaticamente cancellate dal sistema.

Articolo 4.2.5
(Prezzo medio)

Il prezzo medio giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato TAHnm al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.2.4, comma 7.

Articolo 4.2.6
(Interruzione temporanea delle negoziazioni)

1. Qualora durante la negoziazione continua il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all'articolo 4.4.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente interrotta per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.
2. Durante l'interruzione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.
3. Allo scadere dell'interruzione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 4.4.2.

Articolo 4.2.7
(Registrazione dei contratti conclusi)

1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato TAHnm vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.
2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.

Articolo 4.2.8
(Operatori specialisti nel mercato after hours)

1. Gli operatori di cui all'articolo 4.2.1 si impegnano, per ciascuna delle azioni per le quali hanno richiesto la negoziazione, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale

superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni e per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni, sulla base di criteri oggettivi; nelle Istruzioni Borsa Italiana determina inoltre le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte.

2. Nelle Istruzioni medesime Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sono esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.

TITOLO 4.3
INFORMATIVA AGLI OPERATORI

Articolo 4.3.1
(Principi generali)

1. Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana, nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori, compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.
2. Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente comma 1 ai clienti interconnessi di cui all'articolo 3.2.4, comma 1, lettera a).

Articolo 4.3.2
(Informazioni disponibili nel Nuovo Mercato)

1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all'articolo 4.1.6, comma 1, lettera b).
2. Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:
 - a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle relative quantità e condizioni di prezzo;
 - b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi.
 - c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi;
 - d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento

finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all'articolo 4.1.6, comma 1, lettera b).

Articolo 4.3.3

(Informazioni disponibili sul mercato TAHnm)

Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:

- a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle relative quantità e condizioni di prezzo;
- b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi;
- c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi;
- d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

TITOLO 4.4

VIGILANZA SUL MERCATO

Articolo 4.4.1

(Controlli e interventi sulle negoziazioni)

1. Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi.
2. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana, tra l'altro:
 - a) controlla l'andamento del mercato e dei singoli strumenti finanziari, anche in funzione degli eventuali rapporti con gli strumenti collegati o delle notizie a disposizione del mercato;
 - b) controlla il corretto comportamento sul mercato da parte degli operatori, nonché il rispetto degli obblighi degli specialisti e degli specialisti del mercato TAHnm;
 - c) richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in

relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 2.6.1 e 3.4.1;

- d) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
- e) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
- f) interviene sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4;
- g) informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari;
- h) sospende tempestivamente l'operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio liquidazione di cui all'articolo 3.1.3, comma 3, dandone immediata comunicazione alla Consob e alla Cassa di Compensazione e Garanzia;
- i) sospende tempestivamente l'operatore aderente indiretto a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario-aderente generale di cui all'articolo 3.1.3, comma 4, dandone immediata comunicazione alla Consob e alla Cassa di Compensazione e Garanzia.
- j) può sospendere gli operatori su richiesta della Cassa di Compensazione e Garanzia.

Articolo 4.4.2

(Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione)

1. Borsa Italiana stabilisce, in relazione a categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti, gli orari, le fasi di negoziazione e la loro successione, nonché eventuali limiti alle variazioni massime di prezzo e altre condizioni di negoziazione ("parametri") necessarie per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nel mercato. I valori di detti parametri sono determinati in via generale nelle Istruzioni.
2. In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può, in relazione a categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti:
 - a) prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;
 - b) interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell'asta;

- c) modificare i parametri di cui al comma 1;
 - d) sospendere o ripristinare le negoziazioni.
3. Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente comma:
- a) qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi, di cui al comma 1;
 - b) qualora siano rilevabili andamenti anomali, in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle negoziazioni di uno strumento finanziario;
 - c) qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario;
 - d) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
 - e) in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori.
4. Negli interventi di cui al comma 2, Borsa Italiana tiene conto:
- a) dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
 - b) del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi effettivi e potenziali;
 - c) diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;
 - d) per i diritti di opzione e i warrant del valore teorico rispetto alle azioni sottostanti e del periodo di esercizio;
 - e) dalla circostanza che lo strumento costituisca attività sottostante di strumenti derivati, nonché il grado di liquidità di tali strumenti derivati.
5. Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l'operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana, non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo.

Articolo 4.4.3

(Gestione degli errori)

1. Borsa Italiana può disporre o effettuare:
- a) la cancellazione di proposte di negoziazione, su richiesta motivata degli operatori;
 - b) la cancellazione di contratti conclusi nel mercato, nonché di operazioni concluse fuori mercato e segnalate erroneamente mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
2. Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
- a) inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
 - b) trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
 - c) trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
 - d) rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
 - e) cancellazione di contratti nel mercato o nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.
3. Al fine di agevolare la gestione degli errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare l'identità delle controparti all'operatore che ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.
4. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono di norma adottati qualora:
- a) l'operatore che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
 - b) il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
 - c) il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata nelle Istruzioni da Borsa Italiana.
5. Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari:
- a) prezzi teorici di mercato ("prezzi di riferimento");
 - b) scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento,
- tenuto conto della natura e della liquidità degli strumenti finanziari.
6. La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui al comma 4, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato

interventuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.

7. Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.
8. Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
9. Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.
10. Per l'espletamento della procedura di gestione errori di cui al presente articolo Borsa Italiana applica all'operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle Istruzioni.

Articolo 4.4.4

(Gestione delle disfunzioni tecniche)

1. Borsa Italiana, anche allo scopo di garantire parità di accesso al mercato da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
 - a) stabilisce nelle Istruzioni le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
 - b) in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori;
 - c) informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari.
2. Delle disfunzioni riscontrate e delle misure adottate Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

PARTE 5

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA LIQUIDAZIONE E GARANZIA DEI CONTRATTI

TITOLO 5.1

RISCONTRO DELLE OPERAZIONI

Articolo 5.1.1

(Funzionalità del servizio)

Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) i dati relativi ai contratti conclusi sui mercati ai fini della loro liquidazione presso il servizio di liquidazione degli strumenti finanziari gestito da Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico della Finanza secondo i termini definiti negli articoli 4.1.1 e 4.2.1.

TITOLO 5.2

GARANZIA DEI CONTRATTI

Articolo 5.2.1

(Garanzia dei contratti)

1. Il buon fine dei contratti di compravendita negoziati sul Nuovo Mercato, e ivi stipulati - ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 4.1.1, comma 3, lettere b), c) e d) - in caso di accertata insolvenza di uno degli operatori è garantito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia con le modalità stabilite da apposito Regolamento adottato dalla Cassa stessa.

TITOLO 5.3

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ESEGUITE FUORI DA TALE MERCATO

Articolo 5.3.1

(Comunicazione delle operazioni eseguite fuori mercato)

1. Gli operatori autorizzati comunicano le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato, ai sensi del Capo III del regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, mediante le strutture indicate nelle Istruzioni e secondo le modalità ivi previste.
2. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le strutture predisposte e le modalità di segnalazione nonché eventuali modifiche alle stesse e stabilisce l'entrata in vigore della relativa disciplina solo dopo esplicito assenso della Consob.

PARTE 6

TRASPARENZA DEL MERCATO

Articolo 6.1.1

(Principi generali)

1. Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, Borsa Italiana provvede, attraverso le strutture telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari.
2. Ogni giorno, al termine delle negoziazioni, Borsa Italiana provvede altresì a diffondere mediante supporto informatico il Listino ufficiale, contenente le informazioni relative ai

contratti conclusi per ciascuno strumento finanziario.

Articolo 6.1.2

(Informazioni di mercato disponibili nel Nuovo Mercato)

1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
 - a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
 - b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
 - c) prezzo di controllo;
 - d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.
2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
 - a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
 - b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
 - c) prezzo dell'ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
 - d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
 - e) prezzo di controllo.
3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
 - a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile;
 - b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
 - c) prezzo di controllo;
 - d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.
4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:
 - a) numero dei contratti conclusi;
 - b) quantità totale negoziata;
 - c) prezzi minimo e massimo e relative quantità negoziate;
 - d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura, di riferimento e ufficiale.

Articolo 6.1.3

(Informazioni al pubblico relative al mercato TAHnm)

1. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuna azione, le seguenti informazioni:
 - a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;

- b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
- c) prezzo dell'ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
- d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
- e) prezzi di controllo.

2. Il Listino ufficiale riporta nella giornata successiva, per ciascuna azione, almeno le seguenti informazioni:
 - a) numero dei contratti conclusi;
 - b) quantità totale negoziata;
 - c) prezzi minimo e massimo;
 - d) prezzo medio;
 - e) prezzo di controllo.

Articolo 6.1.4

(Indici del Nuovo Mercato)

1. Per gli indici del Nuovo Mercato calcolati una volta al giorno, specificati nelle Istruzioni, sono disponibili al pubblico al termine della seduta le seguenti informazioni:
 - a) valore assoluto;
 - b) variazione rispetto al valore registrato il giorno precedente.
2. Per gli indici del Nuovo Mercato calcolati durante la negoziazione continua, specificati nelle Istruzioni, sono disponibili al pubblico ogni minuto le seguenti informazioni:
 - a) valore dell'indice con l'indicazione dell'orario di rilevazione;
 - b) variazione percentuale rispetto all'ultimo valore del giorno precedente;
 - c) tendenza dell'indice rispetto al valore precedente;
 - d) valori minimo e massimo dell'indice fino al momento della rilevazione;
 - e) numero di azioni negoziate al momento della rilevazione;
 - f) peso delle azioni negoziate rispetto all'intero paniere al momento della rilevazione.

Articolo 6.1.5

(Diffusione di notizie e consultazione degli archivi)

1. Borsa Italiana diffonde mediante Avviso di Borsa Italiana o mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni le informazioni che presentano interesse per il buon funzionamento del mercato, inclusi i comunicati e la notizia della disponibilità dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi della legge e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Presso Borsa Italiana sono archiviati e consultabili dal pubblico:
 - a) i dati relativi ai contratti conclusi nei mercati, fatta eccezione per i nominativi delle controparti;
 - b) i Listini ufficiali;
 - c) gli Avvisi di Borsa Italiana;

- d) i documenti trasmessi a Borsa Italiana per la diffusione al pubblico, richiamati negli Avvisi di Borsa Italiana.

PARTE 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7.1

(Diritto applicabile)

Il presente Regolamento, le Istruzioni, le Disposizioni tecniche di funzionamento del mercato o dei servizi nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

Articolo 7.2

(Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria)

Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui agli articoli 2.6.11 e 3.3.1, comma 2, del Regolamento e quelle derivanti dal diniego dell'ammissione e dall'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 7.3

(Altre controversie)

1. Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo 7.2, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle Istruzioni, dalle Disposizioni tecniche di funzionamento del mercato o dei servizi o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 7.5.
2. Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 7.4.

Articolo 7.4

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana.
2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
3. La durata dell'incarico è di tre anni e non è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 20 giorni dalla data di impugnazione di cui all'articolo 3.4.5 e sono

comunicate tempestivamente alle parti. Esse hanno mero valore interlocutorio e sono comunque sostituite dal lodo arbitrale, ove una parte instauri un procedimento arbitrale, ai sensi dell'articolo 7.5. La lingua del procedimento è l'italiano.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri eventualmente nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.

Articolo 7.5

(Collegio Arbitrale)

1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
 - a) la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale:
 - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
 - indica l'oggetto dell'impugnazione;
 - designa il proprio arbitro;
 - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
 - b) la parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
 - c) il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.
2. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 7.4, comma 4. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.
3. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.